

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 33-6093

Legge regionale n. 4/2000 s.m.i. - approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Alta Val Tanaro ed Comuni di Bagnasco, Garessio, Nucetto, Ormea, Priola con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la "Valorizzazione turistica della linea ferroviaria Ceva - Ormea" - spesa regionale Euro 448.000,00.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che con la deliberazione della Giunta regionale n. 27-1743 del 13.07.2015 modificata con le D.G.R. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016:

- sono stati individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, comma 4 ter della L.R. n. 4/00 e s.m.i., gli ambiti di intervento che la Regione intende attivare per sostenere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

- è stato individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento il "Recupero del patrimonio ferroviario dismesso ed in disuso finalizzato al riutilizzo per scopi turistici-ricreativi" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici;

- è stato stabilito che per la copertura finanziaria si facesse fronte con un impegno pari ad € 12.000.000,00, disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. per il sostegno dei Piani Annuali di Attuazione finanziati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 6, comma 4 ter, della Legge n. 4/2000 s.m.i.

Premesso, inoltre, che:

l'Unione Montana Alta Val Tanaro ha promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 il procedimento di Accordo di programma convocando la prima Conferenza in data 21 settembre 2016 nel corso della quale le Parti hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma; il responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 44 del 3/11/2016 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma; il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 2 dicembre 2016 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di programma e delle relative schede di intervento allegate allo stesso (come da Verbale agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport).

Ritenuto, pertanto, di approvare, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio coinvolto mediante la "Valorizzazione turistica della linea ferroviaria Ceva – Ormea" il suddetto schema di Accordo di programma, allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le "Schede intervento" di cui agli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, e il "Piano degli Interventi" di cui all'Allegato 2.

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad € 590.000,00, è assicurata:

- per € 448.000,00 dalle risorse sul fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili con la D.G.R. 27-1743 del 13 luglio 2015 modificata con D.G.R. n. 35-3563 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016;
- per € 142.000,00 dal co-finanziamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. soggetto aderente all'Accordo.

Dato atto infine che a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 5.047.400,00 così determinate:

€ 12.000.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:

€ 448.000,00 importo del presente Accordo

€ 500.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Sant'Ambrogio di Torino per la "Riqualificazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione servizi igienici presso il piazzale della Sacra" approvato con D.G.R. n. 24 – 5558 del 29.08.2017;

€ 580.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Barolo per la "Ristrutturazione e redistribuzione degli spazi interni della manica Nord del Castello di Barolo approvato con D.G.R. n. 31-3654 del 18 luglio 2016";

€ 2.000.000,00 importo contributo Accordo di programma "Realizzazione ciclostrada Canale Cavour" approvato con D.G.R. n. 37-3698 del 25.7.2016;

€ 1.500.000,00 "bando rifugi" approvato con D.G.R. 47-4521 del 29.12.2016;

€ 924.600,00 importo contributo Accordo di programma per la "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO" D.G.R n. 198-4687 del 20.02.2017;

€ 1.000.000,00 importo contributo Accordo di programma per il "Restauro e valorizzazione del Forte Albertino — Rifacimento tetto - Primo lotto" D.G.R. n. 17-4734 del 6.3.2017.

Dato atto dell'accertata conformità del presente atto alla D.G.R. 2-3277 del 10 maggio 2016 "Restituzione fondi e aumento di capitale in Finpiemonte S.p.A. (art. 19 l.r. 6/2016). Autorizzazione a variazioni di bilancio finanziario di previsione 2016-2018".

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo di programma, tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Alta Val Tanaro, i Comuni di Bagnasco, Garessio, Nucetto, Ormea, Priola con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la "Valorizzazione turistica della linea ferroviaria Ceva – Ormea" di cui all'allegato A e le schede intervento e il "Piano degli interventi", di cui agli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F e 2) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare il Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato alla sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma, previa idonea attestazione relativamente alla copertura dei costi a carico di Reti Ferroviarie Italiane S.p.A.; nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di dare atto che
 - la copertura finanziaria della spesa di € 448.000,00 derivante dal presente atto è assicurata dalle risorse rese disponibili sul fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. dalla D.G.R. 27-1743 del 13 luglio 2015 modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016;
- di dare atto che a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 5.047.400,00 così determinate:
 - € 12.000.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:
 - € 448.000,00 importo del presente Accordo
 - € 500.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Sant'Ambrogio di Torino per la "Riqualificazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione servizi igienici presso il piazzale della Sacra" approvato con D.G.R. n. 24 – 5558 del 29.08.2017;
 - € 580.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Barolo per la "Ristrutturazione e redistribuzione degli spazi interni della manica Nord del Castello di Barolo approvato con D.G.R. n. 31-3654 del 18 luglio 2016";
 - € 2.000.000,00 importo contributo Accordo di programma "Realizzazione ciclostrada Canale Cavour" approvato con D.G.R. n. 37-3698 del 25.7.2016;
 - € 1.500.000,00 "bando rifugi" approvato con D.G.R. 47-4521 del 29.12.2016;
 - € 924.600,00 importo contributo Accordo di programma per la "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO" D.G.R n. 198-4687 del 20.02.2017;
 - € 1.000.000,00 importo contributo Accordo di programma per il "Restauro e valorizzazione del Forte Albertino — Rifacimento tetto - Primo lotto" D.G.R. n. 17-4734 del 6.3.2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del d.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

-

ALLEGATO “A” alla D.G.R.

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L’UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO ED I COMUNI DI BAGNASCO, GARESSIO, NUCETTO, ORMEA, PRIOLA E CON L’ADESIONE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. PER LA “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA LINEA FERROVIARIA CEVA ORMEA”.

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante la promozione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche investite attraverso la programmazione di cui sopra – Olimpiadi Torino 2006 e PAR FSC 2007/2013- non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà ampliate dalla crisi congiunturale dell’ultimo periodo che ha fortemente limitato la capacità d’investimento regionale;

le attività turistiche attivate nei vari territori rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento e che il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

Negli anni 50 del XIX secolo, nelle valutazioni sui collegamenti tra il Piemonte e la Riviera di Ponente ligure, veniva discussa la possibilità di unire, mediante idonea linea ferroviaria, Ceva ad Oneglia attraverso l’alta valle del fiume Tanaro.

Tale infrastruttura, per la tratta Ceva-Ormea, venne realizzata fra il 1885 e il 1893 lungo un tracciato che si sviluppa per 35 chilometri e supera un dislivello di 330 metri caratterizzato da 5 imponenti ponti in mattoni e pietra e 2 in ferro che si affacciano sul fiume Tanaro nonché da

monumentali viadotti in pietra e tra questi quello di quaranta arcate, tutte in curva, che porta alla stazione di Ormea.

La ferrovia Ceva-Ormea ha favorito, all'inizio del '900 lo sviluppo sociale e industriale dell'Alta Val Tanaro, un territorio di confine strategico tra il Piemonte, la Liguria e la Francia.

La linea tocca sei Comuni con nove stazioni (Ceva, Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Priola, Garessio, Trappa, Eca Nasagò e Ormea) e, costeggiando e attraversando il Tanaro, si immerge in paesaggi naturali e antropici di rara bellezza ricchi di centri storici di pregio, castelli, chiese, musei storici ed etnografici e tra questi il Castello Reale di Valcasotto, nato come "Certosa" e poi trasformato in residenza estiva dei Savoia e dalle Terme di Garessio, antico borgo medievale.

L'infrastruttura in argomento è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, società di diritto privato che opera in regime di concessione pubblica in forza dell'atto di Concessione temporanea (DM 138 T del 31.10.2000)

Il mantenimento in efficienza di un'infrastruttura di grande valore ingegneristico e architettonico rientra tra le finalità che il territorio coinvolto e il proprietario (RFI) si sono posti, obiettivo facilitato dal perfetto stato di manutenzione a cui è ad oggi sottoposta l'intera linea ferroviaria.

Per garantire l'utilizzo ai fini turistici e non a fini di lucro, delle stazioni ferroviarie, i Comuni di Garessio, Nucetto, Ormea, Priola e Bagnasco hanno assicurato l'impegno per la futura gestione degli immobili in oggetto mentre "RFI", si è resa disponibile a:

- Finanziare e realizzare gli interventi di recupero delle ex stazioni dei Comuni di Priola e Nucetto;
- mettere a disposizione dei Comuni di Ormea, Bagnasco e Garessio gli immobili ai fini del relativo recupero delle relative ex stazioni ferroviarie ed autorizzarne i lavori.
- sottoscrivere con Comuni di Garessio, Nucetto, Ormea, Priola e Bagnasco, una volta ultimati i lavori oggetto del presente accordo, un contratto di comodato decennale d'uso delle stazioni ferroviarie in argomento;

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016 ha individuato gli ambiti di intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti destinando la somma di € 12.000.000,00, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazioni, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento il "Recupero del patrimonio ferroviario dimesso ed in disuso finalizzato al riutilizzo per scopi turistici-ricreativi" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ;

il territorio, costituente l'Unione Montana Alta Val Tanaro, ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale;

si rende pertanto necessario addivenire, in tempi brevi, alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire all'Unione Montana Alta Val Tanaro di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione degli interventi per la "Valorizzazione turistica della linea ferroviaria Ceva-Ormea", la cui spesa, per la parte sostenuta successivamente al 21.09.2016, viene finanziata con il presente Accordo;

vista la nota prot. n. 1416 dell' 8 luglio 2016 con la quale viene proposta dall'Unione Montana Alta Val Tanaro l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

visto il quadro analitico descrittivo degli interventi presentato dall'Unione Montana Alta Val Tanaro in cui viene individuato in € 590.000,00 il costo complessivo da sostenere per la realizzazione delle iniziative in argomento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione dell'Unione Montana Alta Val Tanaro n. del la Giunta ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona del

CONSIDERATO

che l'Unione Montana Alta Val Tanaro ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 21 settembre 2016, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3/11/2016;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 2/12/2016 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

TRA

LA REGIONE PIEMONTE rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. del ..., di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

L'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO, rappresentata dal Presidente Giorgio Ferraris, a ciò autorizzato con D.G. Unione Montana Alta Val Tanaro n. del

IL COMUNE DI BAGNASCO , rappresentato dal Sindaco Mauro Bertino, a ciò autorizzato con n. del

IL COMUNE DI GARESSIO, rappresentato dal Sindaco Sergio Di Stefano, a ciò autorizzato con n. del

IL COMUNE DI NUCETTO, rappresentato dal Sindaco Enzo Dho, a ciò autorizzato con n. del

IL COMUNE DI ORMEA, rappresentato dal Sindaco Giorgio Ferraris, a ciò autorizzato con n. del

IL COMUNE DI PRIOLA, rappresentato dal Sindaco Luciano Sciadra, a ciò autorizzato con n. del

CON L'ADESIONE DI

RETE FERROVIARIA ITALILANA S.p.A., rappresentata dall'ing Paolo Grassi in forza della “Procura speciale” rep. 79006 del 18 febbraio 2013 registrata a Roma il 22 febbraio 2013 al n. 5255 Serie I T

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse, gli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F denominati “Schede Intervento” e l'allegato 2) “Piano degli interventi” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. Le “Scheda Intervento” sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Art. 2
Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di “Valorizzazione turistica della linea ferroviaria Ceva-Ormea” di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, i soggetti attuatori, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Art. 3
Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- l'Unione Montana Alta Val Tanaro;
- il Comune di Bagnasco;
- il Comune di Garessio;
- il Comune di Nucetto;
- il Comune di Ormea
- il Comune di Priola

Art. 4
Altri soggetti aderenti

Oltre ai soggetti sottoscrittori di cui al precedente art. 3 , aderisce al presente Accordo la società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) in qualità di proprietario delle infrastrutture in argomento

Art. 5
Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è l'Unione Montana Alta Val Tanaro.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

L'Unione Montana Alta Val Tanaro ed i Comuni di Ormea, Bagnasco e Garessio., cofirmatari dell'Accordo sono soggetti attuatori e beneficiari delle opere comprese nel Piano degli interventi, Allegato 2 e parte integrante del presente Accordo.

La Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., aderente all'Accordo, è soggetto finanziatore e attuatore delle opere comprese nel Piano degli interventi da realizzarsi presso i Comuni di Garessio e Nucetto.

Art. 6

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l’intervento di cui all’Allegato 1;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell’Accordo;
- per soggetto promotore dell’Accordo: l’Unione Montana Alta Val Tanaro;
- per “soggetti beneficiari, e attuatori dell’Accordo e realizzatore dell’intervento”: l’Unione Montana Alta Val Tanaro ed i Comuni sottoscrittori
- per “Intervento”, il progetto di cui all’Allegato 1;
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- per “Schede Intervento”, le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui agli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F;
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP),in qualità didesignato dall’Unione Montana Alta Val Tanaro per il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo;
- per “Responsabile dell’Intervento” (RUP): i soggetti individuati dai singoli soggetti Attuatori – beneficiari;
- per “Soggetto aderente all’Accordo” la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- per “Collegio di vigilanza”, l’organismo di cui al successivo articolo 10.;

Articolo 7

Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

1. Il valore complessivo degli interventi di cui all’art. 2, ammonta a euro 590.000,00.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1) relativi ai Comuni di Ormea, Bagnasco, Priola e Unione Montana Alta Val Tanaro pari ad € 448.000,00, viene interamente posto a carico della Regione Piemonte mentre il finanziamento degli interventi relativi ai Comuni di Garessio e Nucetto, pari ad € 142.000,00, viene posto a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
3. La Regione farà fronte, per l’importo di euro 448.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016;
4. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione dell’intervento individuato nel presente atto relative ai Comuni di Ormea, Bagnasco e Priola, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, della Regione Piemonte.
5. I soggetti beneficiari utilizzano un sistema di contabilità separata.
6. Il Piano degli interventi di cui all’allegato 2) contiene, per ciascun progetto, il dettaglio del costo dell’investimento e l’individuazione del soggetto finanziatore e attuatore.

Art. 8
Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte dell'Unione Montana Alta Val Tanaro. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

40% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito ai singoli progetti. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dichiarazione in merito all'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta;
- dichiarazione del raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta;

c. Saldo:

30% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

2. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura del Turismo e dello Sport- Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Art. 9 **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
3. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, l'Unione Montana Alta Val Tanaro, quale organismo di promozione ed i Comuni sottoscrittori, attuatori e beneficiari garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - b) i soggetti attuatori-beneficiari degli interventi garantiscono l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c) i soggetti attuatori-beneficiari provvedono, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - d) i soggetti attuatori-beneficiari garantiscono l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
 - e) I soggetti attuatori-beneficiari dovranno costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.
 - f) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all'Accordo, si impegna a realizzare a propria cura e spese gli interventi relativi alla "Riqualificazione della ex stazione ferroviaria" presso il Comune di Nucetto e per il "Recupero e riutilizzo della ex stazione ferroviaria" nel Comune di Garessio.
 - g) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all'Accordo si impegna a mettere a disposizione dei Comuni di Ormea, Bagnasco e Priola gli immobili ai fini del relativo recupero delle relative ex stazioni ferroviarie
 - h) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all'Accordo, a seguito di presentazione ed approvazione del progetto esecutivo degli interventi, autorizza i Comuni di Ormea, Bagnasco e Priola ad intervenire, sulle strutture delle relative ex stazioni ferroviarie ai fini della realizzazione degli interventi di "Recupero e riutilizzo" delle medesime di cui all'allegato 2) al presente Accordo.
 - i) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all'Accordo, acquisita la documentazione inerente il collaudo delle opere realizzate e le relative certificazioni impiantistiche di legge di ciascun fabbricato, si impegna a concedere in comodato d'uso

gratuito, ai Comuni di Ormea, Bagnasco, Priola, Nucetto e Garessio, le strutture ferroviarie edilizie riqualificate e recuperate.

- j) I Comuni di Ormea, Bagnasco, Priola, Nucetto e Garessio, si impegnano ad assumere a proprio carico e per tutta la durata del comodato d'uso, la gestione e manutenzione delle opere concesse da RFI.
- k) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avrà il diritto di occupare parzialmente e/o temporaneamente i locali concessi in comodato per eventuali esigenze connesse all'esercizio ferroviario e realizzare sull'Immobile ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario, fermo restando la destinazione per i servizi turistici di cui al presente Accordo.

Articolo 10 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, che lo presiede, dal Presidente della Regione Piemonte e dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

11 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 12 Responsabile dell'intervento

1. I Responsabili dei vari interventi (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolgono i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Art. 13 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 9 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 14 Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 7, così come erogabile ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;

- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
 4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
 5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
 6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
 7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 15

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17
Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.

Articolo 18
Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 19
Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 20
Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui agli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21
Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 23

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Presidente dell'Unione Montana Alta Val Tanaro che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del dlgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005).

Articolo 24

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**

Il Presidente

Per l'**UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO**

Il Presidente

Per il **COMUNE DI BAGNASCO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE DI GARESSIO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE DI NUCETTO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE DI ORMEA**

Il Sindaco

Per il **COMUNE DI PRIOLA**

Il Sindaco

Per adesione:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Allegati al presente Accordo:

- 1) Schede intervento 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F;
- 2) Piano Interventi

Allegato 2

PIANO DEGLI INTERVENTI		SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO INTERVENTO	FINANZIAMENTO REGIONALE	FINANZIAMENTO RETE FERROVIARIA ITALIANA
1	Studio di fattibilità gestionale	Unione Montana Alta Val Tanaro	48.000,00	48.000,00	
2	Recupero e riutilizzo della ex stazione di Ormea	Comune di Ormea	200.000,00	200.000,00	
3	Recupero e riutilizzo della ex stazione di Bagnasco	Comune di Bagnasco	100.000,00	100.000,00	
4	Recupero e riutilizzo della ex stazione di Pievetta	Comune di Priola	100.000,00	100.000,00	
5	Riqualificazione stazione Nucetto	Rete Ferroviaria Italiana	32.000,00		32.000,00
6	Recupero e riutilizzo della ex stazione di Garessio	Rete Ferroviaria Italiana	110.000,00		110.000,00
TOTALE			590.000,00	448.000,00	142.000,00